


Penale Sent. Sez. 1 Num. 1775 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BINENTI ROBERTO
Data Udienza: 30/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LEANDRI BRUNO nato il 02/09/1949 a MARINO

avverso l'ordinanza del 27/12/2016 del GIP TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending upwards.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice della indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di dichiarare estinto il reato di cui all'art. 186 d. l.gs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione al quale, con sentenza emessa il 4 febbraio 2014 (divenuta irrevocabile), era stata applicata a Bruno Leandri la pena su richiesta, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità.

Rilevava a ragione che non era riscontrabile il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità disposto ai sensi del comma 9 *bis* del sopra citato art. 186, poiché l'attività lavorativa avrebbe dovuto espletarsi, secondo quanto disposto in sentenza, presso il Servizio Giardini di Roma Capitale e non piuttosto presso la Biblioteca Ennio Flaiano, come invece avvenuto alla stregua di quanto risultava rappresentato dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale.

2. Ricorre per cassazione il Leandri, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, in forza dei seguenti rilievi: il 26 giugno 2014 era intervenuta la disponibilità di presa in carico del competente Dipartimento Politiche Sociali che contava fra i vari enti ospitanti, oltre al Servizio Giardini, le Istituzioni Biblioteche di Roma; sulla base di scelte rimesse a detto Dipartimento, onde potere garantire l'effettività del servizio secondo le esigenze del momento, il Leandri era stato poi destinato a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso la Biblioteca Ennio Flaviano; la decisione era stata regolarmente comunicata dal Dipartimento all'Autorità giudiziaria allegandosi relazione iniziale in ordine al programma; conformemente a tale programma era stato poi positivamente prestato il lavoro di pubblica utilità, come attestato dalla relazione finale del 15 giugno 2016.

In considerazione di ciò - si rileva nel ricorso - che, facendo corretta applicazione delle disposizioni in materia, avrebbe dovuto essere dichiarata l'estinzione del reato sussistendone i presupposti, mentre illogicamente si era sostenuto che, pur avendo eseguito il Leandri il programma come stabilito e debitamente comunicato dall'ente deputato, non sarebbe stato possibile esprimere utili valutazioni in ordine all'adeguatezza rispetto ai fini rieducativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come correttamente si rileva nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, Rv. 268693) ha chiarito che l'imputato ammesso a svolgere il lavoro di pubblica

utilità rimane estraneo all'individuazione dell'istituzione e delle modalità di esecuzione della misura. Materia su cui il giudice è tenuto a provvedere servendosi delle strutture convenzionate, come appunto avvenuto nella specie tramite il Dipartimento Politiche Sociali. Ente che aveva comunicato all'Autorità giudiziaria precedente il programma approvato da svolgere presso la Biblioteca Ennio Flaviano, in tal modo avendosi un assenso tacito anche rispetto alla struttura della concreta esecuzione. Di talché, una volta eseguito il lavoro di pubblica utilità come previsto e consentito effettivamente, senza che al Leandri fossero addebitabili mutamenti, tanto meno idonei a precludere le positive valutazioni circa i reali effetti rieducativi ed afflittivi della misura, tale esecuzione non avrebbe potuto essere ritenuta di fatto senza titolo e così priva di effetti.

3. Ciò posto, risultando dalle relazioni allegate il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, avrebbero dovuto riconoscersene tutti gli effetti ai sensi del già citato art. 186, comma 9 *bis*, dichiarando pertanto estinto il reato e disponendo, altresì, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, nonché la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

4. Determinazioni che possono adottarsi in questa sede con annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., non risultando necessari, alla stregua degli atti allegati, ulteriori accertamenti in fatto.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata; dichiara estinto il reato perché positivamente svolto il lavoro di pubblica utilità e, per l'effetto, riduce la sanzione della sospensione della patente di guida a mesi tre e revoca la confisca dell'automezzo.

Così deciso il 30 novembre 2017

Il Consigliere estensore

Roberto Binenti



Il Presidente

Francesco Maria Silvio Bonito

